



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

Ordinanza n. 04 / 19

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA** La nota pervenuta in data 22/02/2019 dalla locale Raffineria, tesa ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di lavori subacquei con mezzo filoguidato presso i punti di ancoraggio 4 e 5 della rada di Milazzo;
- VISTA** la nota datata 19.03.2019 con la quale la POSEIDON Soc. coop., chiede un ulteriore proroga dell'attività di ispezione subacquea causa condimeteo avverse.
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, di salvaguardare l'incolumità delle persone e garantire la sicurezza della navigazione, nonché di assicurare il regolare svolgimento dell'attività sopracitata;
- VISTA** l'Ordinanza n°03/2019 datata 25.02.2019;
- VISTI** gli artt. 17, 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che dal **21 Marzo** al **10 Aprile 2019** l'imbarcazione "MZ1719" della Ditta Poseidon Soc. Coop. effettuerà lavori di ispezione e ricerca subacquea con mezzo filoguidato della catenaria giacente sul fondale, alle coordinate GPS 38° 18' 081" N - 015° 31' 905" E presso il punto di ancoraggio navi 4 e 5 della Rada del Porto di Milazzo.

ORDINA

Articolo 1

(Distanza di Sicurezza)

Per il periodo di tempo suindicato, tutte le unità navali di qualsiasi genere, in transito nelle zone interessate ai rilievi e ricadenti nell'ambito dello specchio acqueo portuale di Milazzo, dovranno tenersi ad una distanza di sicurezza dall'unità impegnata nell'attività di rilievi batimetrici e comunque dovranno evitare di intralciarne le operazioni in corso.

Articolo 2

(Obbligo di comunicazioni)

E' fatto obbligo al Comando dell'unità impegnata nell'attività di rilievi batimetrici, mediante apparato radio VHF, e di comunicare, senza ritardo, all'Autorità Marittima l'inizio ed eventuali pregiudizi derivanti dall'attività svolta.

Articolo 4

(Sanzioni)

I contravventori delle norme contenute nella presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone e/o cose, derivanti dal loro illecito comportamento e, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione. Se conduttori di un'unità da diporto incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 D.lvo n° 171/2005;

Articolo 5

(Validità)

La presente ordinanza entra in vigore dal 21.03.2019 e cesserà di ogni effetto alla mezzanotte del 10.04.2019.

Articolo 6

(Obbligo di osservanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Milazzo, 21.03.2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco TERRANOVA